


28 agosto 2012

---

# **Nuove prescrizioni di Basilea in materia di liquidità e nuova Circolare FINMA sulla liquidità**

## **Punti chiave**

---



**La Svizzera introduce per tutte le banche le prescrizioni quantitative in materia di liquidità sancite dalla normativa di Basilea III a livello internazionale e le esigenze qualitative concernenti la gestione del rischio di liquidità. A tale proposito, la FINMA avvia l'indagine conoscitiva sulla nuova Circolare «Liquidità - banche»; contemporaneamente il Dipartimento federale delle finanze sta effettuando l'indagine conoscitiva sulla nuova ordinanza sulle liquidità (disponibile in tedesco e francese). Entrambe le indagini conoscitive si concluderanno il 1 ottobre 2012.**

In ragione della crisi finanziaria che persiste dal 2008, sul piano sia internazionale sia nazionale vi è un ampio consenso sul fatto che le banche, oltre a più severe prescrizioni in materia di fondi propri, debbano ora adempiere a prescrizioni quantitative sulla liquidità, armonizzate anche a livello internazionale, come pure a requisiti qualitativi concernenti la gestione del rischio di liquidità. Come parte integrante del regolamento di Basilea III progettato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, è ora previsto che le banche rispettino due valori di misurazione della liquidità: l'indice di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR) a partire dal 2015 e, in via aggiuntiva, l'indice strutturale a lungo termine («Net Stable Funding Ratio», NSFR) al più tardi dal 2018. L'introduzione della nuova normativa è, in entrambi i casi, preceduta da periodi di osservazione con conseguente obbligo di allestimento di un rapporto. Inoltre, il Comitato di Basilea ha elaborato, come esigenze qualitative, dei principi per un adeguato controllo e monitoraggio del rischio di liquidità.

Alla luce di quanto esposto, le attuali e ormai obsolete prescrizioni svizzere in materia di liquidità («liquidità globale») vengono gradualmente sottoposte a revisione e ampliate tenendo conto delle esigenze qualitative per la gestione del rischio di liquidità. Analogamente alle prescrizioni in materia di fondi propri e ripartizione dei rischi, le nuove prescrizioni sulla liquidità vengono disciplinate separatamente in un'ordinanza. Le attuali esigenze concernenti la liquidità globale rimangono in vigore fino a quando l'obbligo di rendiconto sul LCR nel 2015 sarà sostituito dalla normativa sul LCR. La FINMA concretizza la prassi di vigilanza sul progetto di una nuova ordinanza sulle liquidità nel quadro di una nuova circolare.

Da un lato, la Circolare concretizza le nuove modalità di rendiconto nella fase che precede l'introduzione degli indici di liquidità (art. 3 dell'ordinanza), sebbene si proceda in modo graduale. Dalla metà del 2013 verrà introdotto un rendiconto sugli indici di determinazione del LCR, mentre il rendiconto sul NSFR sarà disciplinato in un secondo momento. La Circolare regola le modalità di rendiconto, come il perimetro di consolidamento per il rendiconto, il giorno di riferimento, il termine di presentazione e la frequenza del rendiconto e rimanda a un modulo di notifica e a un documento con le indicazioni per l'elaborazione. Entrambi i documenti si orientano alle direttive internazionali, sebbene al momento siano al vaglio del Comitato di Basilea per un'ulteriore elaborazione e integrazione. Per un test reporting sul LCR attualmente in corso con determinate banche, entrambi i documenti sono disponibili sul sito Internet della FINMA in forma provvisoria.

Dall'altro, la prassi di vigilanza viene concretizzata in riferimento alle esigenze qualitative concernenti la gestione del rischio di liquidità (art. 5 – 10 dell'ordinanza). Il termine provvisorio fino a fine 2013 tiene conto del fatto che il passaggio alle nuove esigenze è accompagnato da adeguamenti dei regolamenti e delle procedure di approvazione interni alla banca, che richiedono un periodo di implemen-

tazione. La formulazione dei requisiti per il controllo e il monitoraggio dei rischi di liquidità deve garantire un adeguato sistema di gestione del rischio di liquidità. Si tiene conto dell'eterogeneità del settore bancario in quanto la formulazione delle esigenze qualitative orientata ai principi consente di strutturare la gestione del rischio di liquidità a seconda della tipologia, dell'entità, della complessità e del livello di rischio della banca (art. 5 dell'ordinanza e nm. 10 della Circolare FINMA).